

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E DELLE ALTRE SEGNALAZIONI LUGLIO 2026 VERSIONE #01

Sommario

1.	Riferimenti normativi	3
2.	Obiettivo	4
3.	Ambito di applicazione	4
4.	Segnalazioni Whistleblowing	5
4.1	Canale interno	5
I.	Soggetti autorizzati a trasmettere le Segnalazioni Whistleblowing	6
II.	Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing	6
III.	Contenuto delle Segnalazioni Whistleblowing	6
IV.	Garanzie di riservatezza	7
V.	Modalità di invio della Segnalazione Whistleblowing mediante canale interno	7
VI.	Processo di gestione della Segnalazione Whistleblowing – canale interno	8
4.2	Processo di gestione della Segnalazione Whistleblowing – canale esterno	9
5.	Altre Segnalazioni	9
5.1	Canale dedicato alle Altre segnalazioni	9
I.	Soggetti autorizzati a trasmettere le Altre Segnalazioni	9
II.	Destinatario delle Altre Segnalazioni	9
III.	Contenuto delle Altre Segnalazioni	10
IV.	Garanzie di riservatezza	10
V.	Processo di gestione delle Altre Segnalazioni	11
6.	Formazione	11
7.	Conservazione della documentazione e tutela dei dati personali	12
8.	Sistema sanzionatorio	12
9.	Storia delle Revisioni	13

All. 1 – Istruzioni per utilizzo canali di segnalazione interni: segnalazione scritta e incontro diretto

1. Riferimenti normativi

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:

- D.lgs. 24/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Legge 190/2012 (c.d. Legge Severino), disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing applicabili al settore pubblico;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 179/2017 e del D.lgs. 231/2001;
- Linee guida Confindustria, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ultimo aggiornamento: giugno 2021);
- Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative FAQ in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, successivamente modificate e integrate con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
- Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- Nuova disciplina "Whistleblowing" Guida operativa per gli enti privati di ottobre 2023 - Confindustria.

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy – armonizzato al GDPR dal D.lgs. 101/2018 e le modifiche e integrazioni apportate al Codice dal D.L. 139/2021 (cd. "Decreto Capienze"), convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021, e dal D.L. 132/2021 (cd. "Decreto giustizia, difesa e proroghe"), convertito, con modificazioni, dalla L. 178/2021;
- I pareri, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fra cui si ricordano, in particolare:
 - il Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023;
 - Parere sullo Schema di Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative

nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne -parere n. 304 del 6 luglio 2023.

2. Obiettivo

MSC Technology Italia S.r.l. (di seguito “**MSC Tech.**” o la “**Società**”) è costantemente impegnata nel diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno della propria organizzazione e nei rapporti con la stessa.

In linea con tali principi ed in conformità a quanto previsto dal sopra citato D.lgs. 24/2023, MSC Tech. si è dotata di apposita procedura (di seguito la “**Procedura**”) per governare il processo di segnalazione di comportamenti illeciti (come puntualmente individuati nel successivo paragrafo 3.) e definire adeguati canali per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni trasmesse.

3. Ambito di applicazione

La Procedura si applica a due distinte categorie di segnalazioni, come qui di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE	AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVO (Illeciti che possono essere segnalati)
SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (di seguito “ Segnalazione/Segnalazioni Whistleblowing ”)	1) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: - appalti pubblici; - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; - sicurezza e conformità dei prodotti; - sicurezza dei trasporti; - tutela dell'ambiente; - radioprotezione e sicurezza nucleare; - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; - salute pubblica; - protezione dei consumatori; - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento

	dell'Unione europea; 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra; 5) Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, Titolo I, Libro II c.p. nonché dell'art. 12, comma 1-bis D.Lgs. 286/1998. In ogni caso, il segnalante non potrà ricorrere alla Segnalazioni Whistleblowing per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca al canale dedicato previsto, disciplinato al par. 5 della presente procedura.
ALTRE SEGNALAZIONI (di seguito "Altre Segnalazioni")	Tutte le violazioni che non rientrano tra gli illeciti segnalabili in base all'art. 2, comma 1 par. a del D.lgs. 24/23 in ambito whistleblowing e riportati nella riga immediatamente precedente.

4. Segnalazioni Whistleblowing

4.1 Canale interno

Il canale interno adottato da MSC Tech. per le Segnalazioni Whistleblowing, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è strutturato come segue:

per segnalazioni in forma orale: portale "My Governance Zucchetti"	Richiesta incontro diretto con il gestore della segnalazione come meglio identificato al successivo punto 4.1, par. ii. Link: https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/msc-technology-italia/64657
per segnalazioni in forma scritta: portale "My Governance Zucchetti":	Invio e gestione della segnalazione mediante modulistica presente a portale, con possibilità di verifica dello status della segnalazione. Link: https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/msc-technology-italia/64657

I. Soggetti autorizzati a trasmettere le Segnalazioni Whistleblowing

Le Segnalazioni Whistleblowing potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023, da: a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; b) i lavoratori autonomi; c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; d) i liberi professionisti e i consulenti; e) i volontari e i tirocinanti; f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le suddette segnalazioni potranno essere effettuate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

II. Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing

MSC Tech. ha individuato un Comitato esterno alla Società composto da soggetti deputati a ricoprire il ruolo di gestore delle Segnalazioni Whistleblowing (di seguito il **"Gestore"**).

Tali soggetti, ai fini della gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, sono dotati di specifica formazione e garantiscono il requisito dell'autonomia.

Nel caso di conflitto di interesse di uno dei componenti del Comitato (ad es. perché coincide con il segnalante ovvero con il segnalato ovvero si trova in una delle situazioni di conflitto tipiche o atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013), si dovrà astenersi dall'attività di gestione della segnalazione che verrà condotta dagli altri componenti.

Al ricevimento di ogni Segnalazione verrà data informazione ad MSC S.A. ed alla chiusura di ciascuna di esse verrà data informazione al Management di MSC Tech. e ad MSC S.A., nel rispetto degli obblighi di riservatezza dettagliati nel successivo par. IV, limitandosi a fornire informazioni a livello macroaggregato.

III. Contenuto delle Segnalazioni Whistleblowing

Il soggetto che effettua la Segnalazione Whistleblowing (di seguito il **"Segnalante WB"**) dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La Segnalazione Whistleblowing dovrà essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte del Gestore, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,

nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

IV. Garanzie di riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate a soggetti differenti rispetto al Gestore, senza il consenso espresso del Segnalante stesso.

In particolare, tutti coloro che, a vario titolo, ricevano o vengano coinvolti nella gestione delle segnalazioni saranno tenuti a tutelare la riservatezza del Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce, infatti, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui venga accertata tale violazione, Associazione Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 24/2023). Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Con specifico riferimento all'ambito disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta (senza, comunque, nessuna conseguenza in capo al segnalante per la scelta effettuata, anche nel caso di rifiuto a rivelare la propria identità). Si precisa, infine, che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore italiano tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR, in capo al soggetto segnalato. Infatti, attraverso l'art. 2-undecies del Codice Privacy è stato disposto che: *"i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio"*.

V. Modalità di invio della Segnalazione Whistleblowing mediante canale interno

Il Canale interno attivato da MSC Tech. per l'invio di segnalazioni Whistleblowing è la piattaforma informatica "My Governance Zucchetti", accessibile al seguente link: <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/msc-technology-italia/64657>

Sono riportate in apposito allegato le istruzioni relative a: (i) invio di una segnalazione scritta; (ii) consultazione di una segnalazione; (iii) richiesta di incontro diretto (vedi **Allegato 1**).

VI. Processo di gestione della Segnalazione Whistleblowing – canale interno



Chiunque, tra i soggetti autorizzati ad effettuare una Segnalazione Whistleblowing (individuati al par. 4.1 n. i), abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito ai sensi della presente policy **può inviare una Segnalazione Whistleblowing** mediante i canali sopra indicati.

In ogni caso, **entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione Whistleblowing**, il Gestore rilascerà al Segnalante WB l'avviso di ricevimento della segnalazione stessa. Sarà cura del Segnalante WB accedere al portale per verificare la presa in carico della segnalazione. Al ricevimento di ogni segnalazione verrà altresì data informazione ad MSC S.A.

Nel caso in cui, all'esito della fase di analisi preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Gestore procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al Segnalante wb, tramite piattaforma Whistleblowing.

In caso contrario, si procede alla fase dell'istruttoria, come descritta nel paragrafo che segue.

Qualora la **Segnalazione Whistleblowing** fosse ritenuta fondata, il Gestore svolgerà direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della suddetta Segnalazione. Potrà anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni/strutture aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni sempre nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali del Segnalante WB, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione Whistleblowing.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà un **report riepilogativo** e fornirà un riscontro al Segnalante WB, dando conto delle misure adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata. Il **riscontro al Segnalante WB sarà dato entro 3 (tre) mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione**. All'esito delle indagini, il Gestore procede a dare l'ultimo riscontro al Segnalante e alla chiusura della Segnalazione. Alla chiusura di ciascuna Segnalazione verrà data informazione al Management di MSC Tech. e ad MSC S.A., nel rispetto degli obblighi di riservatezza dettagliati nel precedente par. IV.

4.2 Processo di gestione della Segnalazione Whistleblowing – canale esterno

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.lgs. n. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante WB, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Segnalante WB può ricorrere al canale di segnalazione esterna disponibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> se, al momento di invio della Segnalazione Whistleblowing, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

5. Altre Segnalazioni

5.1 Canale dedicato alle Altre segnalazioni

I canali per l'invio di Altre Segnalazioni di cui si è dotata MSC Tech. sono i seguenti:

per segnalazioni in forma orale: portale "My Governance Zucchetti"	Link: https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/msc-technology-italia/64657
per segnalazioni in forma scritta portale "My Governance Zucchetti":	Invio e gestione della segnalazione. Link: https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/msc-technology-italia/64657

I. Soggetti autorizzati a trasmettere le Altre Segnalazioni

Le Altre Segnalazioni potranno essere effettuate da tutti i dipendenti di MSC Tech, ovvero da qualsiasi soggetto che abbia rapporti qualificati con MSC Tech (rapporti di fornitura, clienti ecc).

II. Destinatario delle Altre Segnalazioni

MSC Tech. ha composto uno specifico comitato interno (di seguito il "Comitato") deputato a ricevere e gestire le Altre Segnalazioni pervenute tramite i canali indicate al punto 5.1. In caso di ricezione delle Altre Segnalazioni nei

confronti di uno dei membri del Comitato, MSC Tech. si impegnerà a garantire la gestione con la massima riservatezza.

Tali soggetti, ai fini della gestione delle Altre Segnalazioni, sono dotati di specifica formazione e garantiscono il requisito dell'autonomia.

III. Contenuto delle Altre Segnalazioni

Il soggetto che effettua Altre Segnalazioni dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire al Comitato di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le Altre Segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte del Comitato, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del Segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al ricevimento di ogni Segnalazione verrà data informazione ad MSC S.A. ed alla chiusura di ciascuna di esse verrà data informazione al Management di MSC Tech. e ad MSC S.A., nel rispetto degli obblighi di riservatezza dettagliati nel successivo par. IV, limitandosi a fornire informazioni a livello macroaggregato.

IV. Garanzie di riservatezza

I membri del Comitato coinvolti nella gestione delle Altre Segnalazioni saranno tenuti a tutelare la riservatezza del Segnalante, delle informazioni dal medesimo fornite, nonché delle persone interessate dalla Segnalazione Interna (direttamente o indirettamente).

V. Processo di gestione delle Altre Segnalazioni



Chiunque, tra i soggetti autorizzati ad effettuare le **Altre Segnalazioni** (individuati al par. 5.1 i.), abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito ai sensi della presente policy può inviare la segnalazione mediante canali sopra indicati.

In ogni caso, **entro 2 (due) giorni dal ricevimento delle Altre Segnalazioni**, il Comitato comunicherà la presa in carico al Segnalante. Della segnalazione verrà data informazione ad MSC S.A., nel rispetto degli obblighi di riservatezza dettagliati nel precedente par. V. Nel caso in cui, all'esito della fase di analisi preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestatamente infondata, il Comitato procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al Segnalante mediante piattaforma. In caso contrario, si procede alla fase dell'istruttoria, come descritta nel paragrafo che segue.

Nel caso in cui le **Altre Segnalazioni** risultino fondate, il Comitato svolgerà direttamente tutte le attività volte ad accertare i fatti oggetto di segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il Comitato redigerà un **report riepilogativo** e fornirà un riscontro scritto al Segnalante, dando conto delle misure adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata.

All'esito delle indagini, il Comitato procede a dare l'ultimo riscontro al Segnalante e alla chiusura della Segnalazione. Alla chiusura di ciascuna segnalazione verrà data informazione al Management di MSC Tech. e ad MSC S.A., nel rispetto degli obblighi di riservatezza dettagliati nel precedente par. V.

6. Formazione

La Società promuove l'attività di comunicazione interna ed informazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione di tutte le policies aziendali, incluso il sistema di Whistleblowing.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/23, la Società si adopererà per organizzare la formazione obbligatoria in ambito whistleblowing, con specifico focus sui seguenti aspetti: **i)** la disciplina in materia di Segnalazioni Whistleblowing e Altre Segnalazioni, **ii)** l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dalla Società e **iii)** il sistema disciplinare.

Inoltre, la Società si assicura che i soggetti nominati Gestori delle segnalazioni Whistleblowing siano adeguatamente formati.

In aggiunta a ciò, ed al fine di dotare tutti i soggetti coinvolti dalla presente policy delle conoscenze necessarie per veicolare correttamente le informazioni proprio possesso, la Società erogherà altresì della formazione non obbligatoria sulla gestione delle Altre Segnalazioni descritte nell'ambito della presente procedura.

7. Conservazione della documentazione e tutela dei dati personali

MSC Tech. assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso. È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

Le Segnalazioni Whistleblowing e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le Altre Segnalazioni e la relativa documentazione saranno invece conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatte salve ulteriori esigenze di conservazione per la difesa – giudiziale e non giudiziale – dei diritti della Società.

La Società garantisce infine di conformarsi agli standard normativi menzionati nel par. 1 della presente procedura per governare correttamente i trattamenti di dati personali derivanti o scaturenti dalla presente Procedura.

8. Sistema sanzionatorio

Tutti i Segnalanti WB ed I Segnalanti non WB sono tenuti a rispettare pienamente la Procedura. L'inosservanza da parte dei destinatari comporta i seguenti regimi sanzionatori, distinti per segnalazioni Whistleblowing e Altre Segnalazioni Whistleblowing:

Sanzioni disciplinari

Nel caso di presenza di illeciti confermati, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sanzioni amministrative pecuniarie

Infine, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Altre Segnalazioni:

A seguito dell'accertamento della violazione, l'autore della condotta incorrerà, oltre che nelle responsabilità e nelle sanzioni eventualmente derivanti dalla legge, nelle seguenti sanzioni irrogabili dalla stessa Società:

- nel caso di violazione commessa da un dipendente: irrogazioni delle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dalle norme contrattuali, anche collettive ove presenti;
- nel caso di violazione commessa da un componente degli organi societari: l'assemblea dei soci, appositamente convocata, valuterà l'adozione delle misure più idonee previste dalla legge;
- nel caso di violazione commessa da partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni: risoluzione del rapporto.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per la Società di richiedere il risarcimento del danno.

9. Storia delle Revisioni

Data	Rev.	Modifiche apportate
12/04/2024	00	Emissione
01/07/2026		Aggiornamento della procedura a seguito dell'attivazione di un nuovo link di accesso alla piattaforma informatica e delle novità introdotte dalle Linee ANAC in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025